

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2021, n. 39-3980

**Emergenza epidemiologica da COVID-19. Effettuazione di test antigenici rapidi ai lavoratori a seguito della somministrazione della prima dose di vaccino nel periodo antecedente il rilascio della certificazione GREEN PASS (DGC).**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421“;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii. in particolare il Titolo II e il Titolo I;

vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare, l'articolo 1, comma 418, che dispone “I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”;

visto Il Decreto Legge del 22 aprile 2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e, in particolare:

- l'art. 9 quinquies “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico;
- l'art. 9 septies “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato”
- Il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 e, in particolare:
- gli articoli 3 e 4 - di modifica e integrazione delle disposizioni di cui al Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 – che consentono ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attività ivi puntualmente elencati;
- l'articolo 5 recante “Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi”, che dispone che “Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce d'intesa con il Ministro della Salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1,

lett. d), del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti”.

Visto Il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening» e, in particolare:

- l'art. 4 “Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi”;
- l'art. 5 “Durata delle certificazioni verdi COVID-19”.

Visto Il Decreto Legge 08 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di Pubbliche Amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

visto Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

visto Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 di approvazione delle “Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale”;

viste le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo sino al 31/12/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

preso atto di quanto disposto dagli articoli 9 quinquies e 9 septies del Decreto Legge 52/2021, sopra citato - come modificato e integrato dal D.L. 127/2021 - che introducono l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, rispettivamente, nel settore pubblico e nel settore privato, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge 52/2021, sopra citato - come modificato e integrato dal Decreto Legge 127/2021 - nonché alla luce delle disposizioni di cui all'Allegato b) al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021 la certificazione Green Pass (DGC) viene rilasciata dopo il quindicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose vaccinale e ha una durata pari all'intervallo previsto fino alla somministrazione della seconda dose;

considerato che l'offerta della somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato è garantita sull'intero territorio nazionale, in forza dei Protocolli stipulati ai sensi del D.L. 105 del 23 luglio 2021, da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito delle prestazioni eseguite a norma del Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nonché dalle Strutture sanitarie private autorizzate o accreditate con il SSR e autorizzate dalle Regioni all'esecuzione;

rilevato che l'estensione dell'obbligo di esibizione del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro ha comportato situazioni di affollamento presso i punti di effettuazione dei test rapidi;

ribadito che la vaccinazione anti COVID-19 costituisce lo strumento prioritario per contrastare il diffondersi del contagio e il mezzo fondamentale e decisivo per uscire dall'emergenza pandemica;

ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, anche in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, porre in essere ogni iniziativa utile finalizzata ad incentivare l'estensione della copertura vaccinale anche favorendo, a tal fine, il percorso vaccinale mediante l'incremento dell'offerta di tamponi antigenici rapidi per quanti, residenti o con domicilio sanitario e scelta e MMG in Piemonte, lavorino in Piemonte – con necessità di produrre la certificazione Green Pass per accedere al luogo di lavoro – ed abbiano effettuato la prima dose di vaccino; ciò al fine di scongiurare il rischio di compromissione dell'operatività e della produzione, con conseguenti disservizi e disagi e, al contempo, di perseguire l'esigenza della massima sicurezza sanitaria;

considerato, peraltro, che il contestuale aumento dell'offerta di tamponi antigenici rapidi costituisce una misura funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, al fine di garantire in sicurezza il completamento del ciclo vaccinale da parte dei lavoratori, senza pregiudicare la produttività e perseguendo la massima sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro;

ritenuto pertanto opportuno disporre l'erogazione in forma gratuita dei tamponi antigenici rapidi, da parte delle ASL, a favore di coloro che risultino residenti – o con domicilio sanitario con scelta di MMG - in Regione Piemonte, con sede di lavoro presso la Regione Piemonte – e connessa esigenza di produrre la certificazione Green Pass (DGC) per accedere ai luoghi di lavoro – ed abbiano effettuato la prima dose di vaccino nel periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2021. L'esecuzione in forma gratuita dei tamponi sarà limitata al periodo di 15 giorni intercorrenti fra la somministrazione della prima dose di vaccino e l'attivazione della validità della certificazione Green Pass (DGC) corrispondente e l'intervallo tra l'esecuzione di detti tamponi gratuiti dovrà essere superiore o uguale alle 48 ore.

Considerato che, al fine garantire la ricorrenza delle condizioni previste dall'alinea precedente per l'erogazione in forma gratuita dei tamponi antigenici rapidi, il cittadino dovrà produrre la seguente documentazione al personale aziendale addetto all'effettuazione del test:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, attestante il diritto alla somministrazione di un tampone antigenico per accesso ai luoghi di lavoro, in quanto soggetto vaccinato con prima dose vaccino anti COVID-19 e in attesa della validazione del Green Pass;
- certificato vaccinale prima dose, la prenotazione dell'appuntamento, la propria tessera sanitaria e un documento di identificazione.

Considerato che la suddetta iniziativa deve intendersi quale misura eccezionale e temporanea, nelle more del completamento della campagna vaccinale da parte dei singoli ed è pertanto assicurata in termini di attenzione sociale;

dato atto che l'iniziativa è da ricondurre alla gestione dell'Emergenza Sanitaria per contenere la diffusione del virus SARS-COV2 il cui termine è attualmente stabilito nel 31 dicembre 2021;

dato altresì atto che gli oneri connessi all'erogazione in forma gratuita dei tamponi antigenici rapidi ed alle attività correlate sono ricompresi nelle risorse già rese disponibili alle ASL per fronteggiare l'emergenza COVID-19, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di disporre l'erogazione in forma gratuita dei tamponi antigenici rapidi, da parte delle ASL, a favore di coloro che risultino residenti – o con domicilio sanitario con scelta di MMG - in Regione Piemonte, con sede di lavoro presso la Regione Piemonte – e connessa esigenza di produrre la certificazione Green Pass (DGC) per accedere ai luoghi di lavoro – ed abbiano effettuato la prima dose di vaccino nel periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2021. L'esecuzione in forma gratuita dei tamponi sarà limitata al periodo di 15 giorni intercorrenti fra la somministrazione della prima dose di vaccino e l'attivazione della validità della certificazione Green Pass (DGC) corrispondente e l'intervallo tra l'esecuzione di detti tamponi gratuiti dovrà essere superiore o uguale alle 48 ore.
- di prevedere che, al fine garantire la ricorrenza delle condizioni previste dall'alinea precedente per l'erogazione in forma gratuita dei tamponi antigenici rapidi, il cittadino dovrà produrre la seguente documentazione al personale aziendale addetto all'effettuazione del test:
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, attestante il diritto alla somministrazione di un tampone antigenico per accesso ai luoghi di lavoro, in quanto soggetto vaccinato con prima dose vaccino anti COVID-19 e in attesa della validazione del Green Pass;
  - certificato vaccinale prima dose, la prenotazione dell'appuntamento, la propria tessera sanitaria e un documento di identificazione.
- di dare atto che gli oneri connessi all'erogazione in forma gratuita dei tamponi antigenici rapidi ed alle attività correlate sono ricompresi nelle risorse già rese disponibili alle ASL per fronteggiare l'emergenza COVID-19, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
- di demandare alle ASL Piemontesi gli adempimenti finalizzati all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)